

IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

1.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Questo testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito dalla L. 22 gennaio 1928, n. 290.*

Al termine di podestà si è sostituito quello di sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Titolo I

Dei provvedimenti di polizia
e della loro esecuzione

Capo I

Delle attribuzioni
dell'autorità di pubblica
sicurezza
e dei provvedimenti di urgenza
o per grave necessità pubblica ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano anche gli articoli da 1 a 7 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

1. L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di sicurezza pubblica sono esercitate dal prefetto o dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

2. ⁽¹⁾ Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.

⁽¹⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 27 maggio 1961, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.*

3. ⁽¹⁾ Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno ⁽²⁾.

La carta d'identità ha durata di dieci anni ⁽³⁾ e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni ⁽⁴⁾. Le carte di identità di cui all'articolo 7 *vicies ter* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche ⁽⁵⁾ delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono ⁽⁶⁾. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni ⁽⁷⁾.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte ⁽⁸⁾.

La carta di identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali^(*).

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero⁽¹⁰⁾.

A decorrere dall'1 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza⁽¹¹⁾.

(¹) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. unico della L. 18 febbraio 1963, n. 224.

(²) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, lett. a), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

(³) Le parole: «cinque anni» sono state così sostituite dalle parole: «dieci anni», dall'art. 31, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133. A norma del successivo comma 2, la disposizione di questo comma si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

(⁴) Questo periodo è stato inserito dall'art. 10, comma 5, lett. b), n. 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

(⁵) Le parole: «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono state così sostituite dalle attuali: «di cui all'articolo 7 vices ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche» dall'art. 40, comma 2, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

(⁶) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133.

(⁷) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 5, lett. b), n. 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

(⁸) Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 8 bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(⁹) Questo comma, già sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.

(¹⁰) Questo comma, inserito dall'art. 10, comma 5, lett. c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106 è stato così sostituito dall'art. 40, comma 2, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

(¹¹) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 11 ter, della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'art. 2, comma 6, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

4. (¹) L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza⁽²⁾.

(¹) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1962, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, in relazione all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni corporali.

(²) Si veda anche l'art. 7 del regolamento.

Capo II

Della esecuzione
dei provvedimenti di polizia⁽¹⁾

(¹) Si vedano anche gli articoli da 8 a 10 del regolamento.

5. I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio della azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi

di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci ⁽¹⁾ dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno ⁽²⁾.

(1) A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

(2) Si veda l'art. 10 del regolamento fatto salvo dall'art. 3, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

7. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

(1) Si vedano l'art. 42 della Costituzione e l'art. 2045 del codice civile.

(2) Si veda il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388, recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

Capo III

Delle autorizzazioni di polizia ⁽¹⁾

(1) Si vedano anche gli artt. da 11 a 18 del regolamento.

8. Le autorizzazioni di polizia sono personali ⁽¹⁾: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il

rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

(1) Si veda l'art. 14.

9. Oltre le condizioni stabilite dalla legge ⁽¹⁾, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

(1) Pagamento della tassa di concessione governativa.

10. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia ⁽¹⁾ debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina, o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ⁽²⁾.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

(1) Si veda l'art. 14.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

12. [Le persone, che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai

termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all'obbligo predetto] ⁽¹⁾.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

⁽¹⁾ *Questo comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.*

13. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati ⁽¹⁾ secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Le parole: «un anno, computato» sono state così sostituite dalle parole: «tre anni, computati» dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.*

⁽²⁾ *Per il computo dei termini si veda l'art. 155 del c.p.c.*

14. Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Per l'abolizione delle case di prostituzione, disposta dall'art. 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, non si fa più luogo alle dichiarazioni di locali di meretricio.*

Capo IV

Dell'insosservanza
degli ordini dell'autorità
di pubblica sicurezza
e delle contravvenzioni

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 516 ⁽¹⁾.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

⁽¹⁾ *Questo comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del D.L. vo 13 luglio 1994, n. 480.*

16. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

17. ⁽¹⁾ Salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

⁽¹⁾ *Questo articolo è stato così sostituito dall'articolo 2 del D.L. vo 13 luglio 1994, n. 480.*

17 bis. ⁽¹⁾ Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, ⁽²⁾ 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, [123,] ⁽³⁾ 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, [escluse le attività previste dall'articolo 126,] ⁽⁴⁾ 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1 e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 1.032.

⁽¹⁾ *Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L. vo 13 luglio 1994, n. 480.*

(²) *Le parole: «75 bis,» sono state inserite dall'art. 8, comma 3, della L. 18 agosto 2000, n. 248.*

(³) *Il riferimento all'art. 123 è stato soppresso dall'art. 46, comma 3, lett. a), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.*

(⁴) *Le parole riportate fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 37, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

17 ter. (¹) Quando è accertata una violazione prevista dall'articolo 17 *bis*, commi 1 e 2, e dall'articolo 221 *bis* il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (²).

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi precizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (³).

Quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

(¹) *Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

(²) *L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 11 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 1995, n. 203.*

(³) *Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9, comma 5, della L. 29 marzo 2001, n. 135.*

17 quater. (¹) Per le violazioni previste dall'articolo 17 *bis* e dall'articolo 221 *bis* consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'articolo 17 *ter*.

(¹) *Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

17 quinquies. (¹) (²) Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17 *bis* e 221 *bis* è presentato al prefetto.

(¹) *Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

(²) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 7 aprile 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, T.U. di P.S., nonché 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.*

17 sexies. (¹) Per le violazioni previste dagli articoli 17 *bis* e 221 *bis* è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(¹) *Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

Titolo II

Disposizioni relative
all'ordine pubblico
e alla incolumità pubblica

Capo I

Delle riunioni pubbliche
e degli assembramenti
in luoghi pubblici ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano anche, gli artt. 19 - 28 del regolamento, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive.*

18. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico], devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata ⁽¹⁾.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103 a € 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola ⁽²⁾.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità, o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206 a € 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola ⁽²⁾.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

⁽¹⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo 1958, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questa norma nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost.*

⁽²⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 del 10 giugno 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui*

non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma.

La Corte costituzionale, con altra sentenza n. 11 del 10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, secondo periodo nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

19. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Questo articolo è stato abrogato dall'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi.*

20. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Si vedano gli artt. 24 e 25 del regolamento.*

23. Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Si vedano gli artt. 24 e 25 del regolamento.*

24. Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possono essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pub-

blica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza ⁽¹⁾.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da € 30 a € 413.

⁽¹⁾ *Si veda l'art. 26 del regolamento.*

Capo II

Delle cerimonie religiose
fuori dei templi
e delle processioni
ecclesiastiche o civili ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano gli articoli da 29 a 32 del regolamento.*

25. Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 51 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 18 marzo 1957, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prescrive l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost.*

⁽²⁾ *Per la contravvenzione di competenza del giudice di pace prevista da questo articolo si applica la pena pecuniaria dell'ammenda da € 774 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. c), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.*

Per l'entrata in vigore di questa norma si vedano gli articoli 63-65 del medesimo provvedimento.

26. Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, e può prescrivere la osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni, sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni della legge e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Si veda l'art. 32 del regolamento.*

Capo III

Delle raccolte delle armi
e delle passeggiate
in forma militare ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano gli articoli da 33 a 43 del regolamento.*

28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio ⁽¹⁾ la raccolta, la detenzione e la vendita ⁽²⁾ ⁽³⁾, senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽³⁾.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro ⁽⁷⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *La parola: «l'assemblaggio», è stata inserita dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

(²) Le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono state così sostituite dalle attuali: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita» dall'art. 1 ter, comma 3, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(³) A norma dell'art. 1 ter, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. Serie gen. - n. 48 del 27 febbraio 2006), tali disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del medesimo D.L. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

(⁴) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 ter, comma 3, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(⁵) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

(⁶) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 ter, comma 3, lett. c), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(⁷) Le parole: «con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 (N.d.R.: € 103) a lire 800.000 (N.d.R.: € 413)» sono state così sostituite dalle attuali: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila» dall'art. 1 ter, comma 3, lett. d), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Le parole: «e con la multa da euro cinquecento a euro tremila» sono state così sostituite dalle attuali: «con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro», dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

Si segnala altresì che nella sostituzione delle parole non è stata inserita la congiunzione "e" senza la quale la frase non risulta corretta.

29. Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV Delle armi (¹)

(¹) Si vedano gli artt. da 44 a 80 del regolamento e la L. 2 ottobre 1967, n. 895. L'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, ha triplicato le pene stabilite dal codice penale e dal presente T.U. per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi.

30. Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplosive, ovvero gas asfissianti o accecanti.

31. Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, (¹) introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni (²).

(¹) La parola: «assemblarle,» è stata inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

(²) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

31 bis. (¹) 1. Per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.

3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.

(1) *Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

32. Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a € 516.

33. (Omissis) (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 18 aprile 1975, n. 110 contenente norme per il controllo delle armi.*

34. Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od officio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

35. (1) (2)1. L'armaio di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

(¹) Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

Si riporta il testo precedente: «Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 129.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda sino a € 129.»

(²) Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 58, primo comma, Reg. P.S. e salvo l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 38.

36. Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionarî di armi da guerra.

37. (¹) È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.

(¹) A norma dell'art. 163, comma 2, lett. a), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è di competenza dei comuni.

A norma dell'art. 163, comma 4, dello stesso D.L.vo, di questi provvedimenti è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

38. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'art. 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere (¹) (²) deve farne denuncia (³) (⁴) entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento (⁵).

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico (⁶).

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39 (⁷).

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia (7).

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza (7).

(1) *Per la detenzione abusiva di armi si veda l'art. 697 c.p.*

(2) *Per la detenzione di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, si veda l'art. 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 10 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, che prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da € 206 a € 1.549.*

Per l'art. 10, comma 6, della L. 18 aprile 1975, n. 110, senza licenza di collezione non si possono detenere più di tre armi comuni da sparo e sei armi di uso sportivo.

(3) *Per l'omessa denuncia di materie esplodenti si veda l'art. 679 c.p.*

(4) *Si veda anche la L. 2 ottobre 1967, n. 895, contenente disposizioni per il controllo delle armi.*

(5) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto a), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

Si riporta il testo precedente: «Chiunque detiene armi, munizioni, o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri.»

(6) *Per quanto riguarda i limiti alla detenzione delle munizioni senza denuncia si veda l'art. 26 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme sul controllo delle armi.*

(7) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto b), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

39. Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne (1).

(1) *L'art. 12 del D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 7, prevede che il prefetto competente per territorio, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, può con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.*

40. Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare (1) (2).

(1) *Per l'omessa consegna di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, si veda l'art. 3 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, che prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da € 206 a € 1.549.*

(2) *L'art. 12 del D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 7, prevede che il prefetto competente per territorio, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, può con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.*

41. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro (1).

(1) *Questo articolo ai fini delle perquisizioni domiciliari è stato espressamente richiamato dall'art. 225 disp. att. c.p.p.*

42. (1) (Omissis) (2).

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (3) (4).

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione (5). La licenza, la cui durata

non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ *La semplificazione di procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparare è stata attuata con il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.*

⁽²⁾ *I primi due commi di questo articolo sono stati abrogati dall'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi; si veda anche l'art. 8 comma 3 della stessa legge.*

⁽³⁾ *Si veda il D.M. 24 marzo 1994, n. 371, concernente l'individuazione delle categorie di persone che sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi.*

⁽⁴⁾ *Si veda il D.M. 28 aprile 1998, recante requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso di caccia e per difesa personale.*

⁽⁵⁾ *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L. vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

⁽⁶⁾ *Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.*

43. Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.*

44. ⁽¹⁾ Non può essere concessa la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la potestà dei genitori ⁽²⁾ o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

⁽¹⁾ *L'art. 12, comma 8, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età.*

⁽²⁾ *Questa dizione è stata così modificata dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.*

45. Qualora si verificano, in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico le licenze di portare armi.

Capo V

Della prevenzione di infortuni e disastri ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano gli artt. da 81 a 110 del regolamento.*

46. Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Si veda l'art. 27 della L. 18 aprile 1975, n. 110 e l'art. 34 della medesima che ha triplicato le pene previste per queste violazioni.*

47. Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti ⁽¹⁾.

È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri

senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

(¹) Si veda l'art. 27 della L. 18 aprile 1975, n. 110 e l'art. 34 della medesima che ha triplicato le pene previste per queste violazioni.

48. Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

49. (¹) Una commissione tecnica (²) nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese del funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza (³).

(¹) A norma dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, a decorrere dal 27 dicembre 1994, non si applicano le norme che prevedono l'acquisizione del parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, previste da questo articolo, limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione, disciplinate dal D.P.R. citato.

(²) Per quanto concerne la composizione di questa commissione, si veda l'art. 89 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(³) Si veda l'art. 8 comma 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi.

50. Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le qualità e le quantità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'articolo 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto (¹).

(¹) Si veda l'art. 97 del regolamento.

51. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio (¹). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

(¹) Le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono state così sostituite dalle parole: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio» dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.

52. Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concesse senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'articolo 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione, o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concesse a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

53. (¹) (²)1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi[, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita] (³), tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma (⁴).

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura “CE del tipo” ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.

(¹) Si veda l'art. 2, comma 4, del D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 7 di cui si riporta il testo:

«4. L'attestato di esame “CE del tipo” e la valutazione della conformità di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

(²) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 17 comma 1, del D.L.vo 4 aprile 2010, n. 58, a decorrere dal 1° luglio 2010.

Si vedano i successivi commi dello stesso articolo, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 25 settembre 2012, n. 176, che si riportano: «2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

«4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

«5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei

prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

«6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

«6 bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;

c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

d) le precise ed univoche indicazioni sui elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN - peso netto della massa attiva pirotecnica.

«9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

«10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

«11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori».

(³) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 25 settembre 2012, n. 176.

(⁴) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 25 settembre 2012, n. 176.

54. Salvo il disposto dell'articolo 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplosivi di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi una volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

55. (¹) Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento (²). I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato

munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (³).

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta (⁴) anni anche dopo la cessazione dell'attività (⁵).

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività (⁶).

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, (⁷) a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonché materie esplosive di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità (⁸). Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera (⁹).

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 129 (¹⁰).

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplosive di V^a categoria, gruppo D e gruppo E (¹¹).

L'acquirente o cessionario di materie esplosive in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a € 129 (¹²) (¹⁰).

(¹) Questo articolo è stato così modificato dall'art. 3 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

(²) *Questo periodo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

(³) *L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, con effetto dal 1° settembre 1992.*

(⁴) *La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «cinquante» dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

(⁵) *La frase da: «e deve essere conservato ...» fino alla fine del comma è stata aggiunta dall'art. 6, comma 3, del D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 7.*

(⁶) *Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

(⁷) *Le parole: «di qualsiasi genere» sono state così sostituite dalle attuali: «di I (^a), II (^a), III (^a), IV (^a) e V (^a) categoria, gruppo A e gruppo B», dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1), della L. 25 gennaio 2006, n. 29.*

(⁸) *Le parole da: «, nonché materie esplodenti ...» fino a: «... in corso di validità» sono state inserite dall'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), della L. 25 gennaio 2006, n. 29.*

(⁹) *A norma dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui a questo comma, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.*

Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità per l'attuazione di tale disposizione.

(¹⁰) *Si veda anche per la determinazione delle pene quanto dispone l'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110.*

(¹¹) *Questo comma è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), della L. 25 gennaio 2006, n. 29.*

(¹²) *Per la sanzione per l'omessa tenuta ed esibizione del registro si veda l'art. 25 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme sul controllo delle armi.*

56. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli

esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o dell'ordine pubblico (¹).

(¹) *Per lo scaricamento dei proiettili al fine di ricavarne bossoli è richiesta la licenza rilasciata dal Ministero dell'interno; si veda il D.L.vo Lgt. 6 settembre 1946 che equipara a tale licenza l'iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'interno.*

57. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati (¹).

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza (¹).

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria (¹).

(¹) *Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. h), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

58. È vietato l'impiego di gas tossici (¹) a cui non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206 se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

(¹) *Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, con il quale è stato approvato il «Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», all'art. 1 così dispone:*

«Agli effetti dell'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato «gas tossico»:

a) *qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al nuovo potere tossico stesso:*

b) *qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve pas-*

sare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica».

L'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147 è stato approvato con D.M. 9 febbraio 1935.

59. (1) È vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

(1) *Le violazioni previste da questo articolo, depenalizzate ai sensi dell'articolo 17 bis del T.U. di P.S., inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1994), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.*

Si vedano altresì gli articoli 17 ter - 17 sexies del T.U. di P.S.

Tali disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L.vo n. 480/1994.

60. (1) [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto].

(1) *Questo articolo è stato abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.*

61. L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino ad una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a € 51 (1).

(1) *L'originaria sanzione dell'ammenda è stata così sostituita dall'attuale sanzione amministrativa dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.*

62. (1) [I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta d'identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milione duecentomila].

(1) *Questo articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, della L. 24 novembre 2000, n. 340, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti e i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, i predetti adempimenti e procedimenti amministrativi sono soppressi.*

Capo VI

Delle industrie pericolose
e dei mestieri rumorosi
e incomodi (1)

(1) *Si veda l'art. 115 del regolamento.*

63. Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui (115 reg. P.S.) (1).

(1) *Per il trasporto di materiali pericolosi, si veda l'art. 168 del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dall'1 gennaio 1993.*